

IL VALORE GIURIDICO E SIMBOLICO DEL DISSENSO FEMMINILE NEI CONTESTI MAFIOSI: PROFILI PROCESSUALPENALISTICI, COLLABORAZIONI E TESTIMONIANZE

The legal and symbolic value of female dissent in mafia contexts: criminal procedural aspects, collaborations, and testimonies.

Palma Pujia

Abstract [IT]. Il presente contributo si propone di indagare la particolare e complessa condizione assunta dalla figura femminile nell'alveo delle dinamiche mafiose, con precipuo riferimento alle ipotesi in cui la donna decida di assumere, nell'ambito del processo penale, la veste di collaboratore o di testimone di giustizia. Dopo aver posto l'attenzione su quella che è la disciplina vigente in materia, si porrà l'accento sul dissidio che alberga in colei che decida di intraprendere un percorso di rottura e di rinascita, recidendo il vincolo con la consorte criminale. Un conflitto interno che si manifesta, irruentemente, attraverso due rappresentazioni contrapposte: da un lato, l'aspirazione a emanciparsi da un ambiente marcatamente patriarcale; dall'altro, la vulnerabilità emotiva di chi fatica a rompere il legame affettivo con un contesto che ha rappresentato, fino a quel momento, fondamento identitario ed emotivo. La manifestazione di una volontà positiva di cooperare con la giustizia trova espressione nella figura del collaboratore di giustizia, la cui qualifica si distingue da quella del testimone di giustizia. Pur accomunati da analoghi intenti, le due figure si differenziano tanto per la loro condizione soggettiva, tanto per il differente regime di protezione loro applicabile. In tale prospettiva, l'atto di infrangere il muro dell'omertà si configura non soltanto come apporto probatorio di rilevante portata, ma, soprattutto, come gesto di emancipazione e autodeterminazione della propria soggettività.

Abstract [En]. *This paper aims to investigate the particular and complex condition assumed by women within the context of mafia dynamics, with particular reference to cases in which women decide to act as collaborators or witnesses for the prosecution in criminal proceedings. After focusing on the current legislation on the subject, emphasis will be placed on the conflict that arises in women who decide to embark on a path of rupture and rebirth, severing their ties with the criminal organization. This internal conflict manifests itself impetuously through two opposing representations: on the one hand, the aspiration to emancipate oneself from a markedly patriarchal environment; on the other, the emotional vulnerability of those who struggle to break the emotional bond with a context that has, until that moment, represented the foundation of their identity and emotions. The manifestation of a positive willingness to cooperate with the justice system is expressed in the figure of the justice collaborator, whose status differs from that of a justice witness. Although they share similar intentions, the two figures differ both in their subjective condition and in the different protection regimes applicable to them. From this perspective, the act of breaking the wall of silence is not only a significant contribution to the evidence, but above all a gesture of emancipation and self-determination of one's own subjectivity.*

Parole chiave: processopenale - dissenso - testimone - collaboratore - giustizia

Keywords: criminal trial - dissent - witness - collaborator - justice

SOMMARIO: 1. Origini e sviluppo del dissenso femminile nel contrasto alle mafie. - **2.** La qualificazione giuridica della donna all'interno del processo penale: testimone di giustizia o collaboratore di giustizia. - **3.** La disciplina normativa del testimone di giustizia: la legge 11 gennaio 2018. - **4.** La forza del dissenso femminile come valore probatorio.

SUMMARY: 1. Origins and development of female dissent in the fight against the mafia. 2. The legal status of women in criminal proceedings: witness or collaborator with justice. 3. The legal framework for witnesses: the law of 11 January 2018. 4. The strength of female dissent as evidentiary value.

1. Origini e sviluppo del dissenso femminile nel contrasto alle mafie

La storia della criminalità è tradizionalmente narrata attraverso i delitti compiuti da uomini votati alla sopraffazione¹, al controllo violento del territorio e al culto della famiglia intesa come centro di potere.

Accanto a tale universo maschile si cela, e talvolta affiora con forza, la presenza di figure femminili, il cui ruolo - per lungo tempo sottaciuto o relegato a meri ruoli ancillari- si rivela, oggi, essenziale, tanto nella "conservazione" della consorzeria, quanto nella disgregazione dell'ordine mafioso.

Il ruolo tradizionalmente assegnato alla donna nell'ambito della consorzeria, in particolare in quella calabrese, affonda le sue radici in un sistema rigidamente familistico, ove il vincolo di sangue assurge a elemento fondante e legittimante la stessa struttura associativa². Storicamente, in tale scenario, la donna rappresentava la custode ideale del focolare domestico: detentrica di saperi, curatrice di relazioni parentali strategiche (volte al mantenimento dell'equilibrio nei clan) e educatrice, per antonomasia, della prole.

Tale ruolo, apparentemente circoscritto, ha contribuito, per molto tempo, a garantire il consolidamento del sistema criminale, consentendo il perpetuarsi di un "codice anti-valori", volto ad alimentare consensi e coesione.

La donna, pur non essendo protagonista attiva di rituali di affiliazione³, ha incarnato un ruolo dinamico nella trasmissione culturale della ndrangheta, sopprimendo la propria personalità e sottostando alla logica omertosa imposta dai clan. Tale dinamica è stata lucidamente rilevata anche dalla giurisprudenza, soprattutto a partire da pronunce che non hanno escluso la responsabilità penale⁴ delle donne, in ambito mafioso, per il sol fatto di aver avuto nel contesto un ruolo meramente "passivo".

È stato più volte affermato che il contributo della donna può realizzarsi anche attraverso condotte non immediatamente riconducibili a funzioni operative in senso stretto, ma

¹ V. P. MAGGIO, *Le costanti processualpenalistiche nel contrasto al terrorismo e alla mafia*, in *Discrimen*, 2019, p. 6.

² O. INGRASCI, *Donne d'onore, storie di mafia al femminile*, Milano, 2007, p. 33.

³ I. STRAZZERI, *Se l'antimafia è donna. Il potere della parola femminile nell'affermazione di una cultura della legalità*.

Nómadas. Critical Journal of Social and Juridical Sciences [en linea]. 2016, p. 49.

⁴ M. RUARO, *La "sopravvivenza" della collaborazione impossibile nel quadro dei sistemi di superamento dell'ostatività: una statuizione valida anche pro- futuro*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2022, 1, pp. 295- 300.

comunque idonee a rafforzare la struttura del sodalizio e ad avvantaggiarne la sopravvivenza.

Tale scenario, cupo e claustrofobico, risulta colorato da una gran fetta di donne che, stanche della soggezione e della violenza sistemica subita, hanno deciso di infrangere il muro dell'omertà collaborando con le istituzioni.

La capacità di scardinare un destino imposto, di sconquassare le dinamiche, di dare vita a un vero processo di emancipazione civile, appartiene a coloro che, inizialmente vittime, conservano una tensione morale verso il bene, nonché un'instancabile ricerca di giustizia.

La cifra distintiva di tali figure non sta soltanto nella decisione di denunciare, ma nella volontà di riscattare il proprio "io", sottraendosi a una mefitica cultura patriarcale. In ciò è possibile scorgere una dimensione profondamente etica del singolo agire, che trascende la mera ribellione personale, per assurgere a gesto sociale, collettivo, capace di incrinare il muro compatto dell'omertà.

Un atto di tale portata non può ridursi alla mera definizione di "gesto", termine che ne impoverisce l'intima complessità e ne svilisce la carica deflagrante. Qualificare la ribellione in termini meramente descrittivi rischia di eludere la profondità lacerante che la sottende, negandole quel peso morale, simbolico e sociale che merita.

Colei che sceglie di sottrarsi all'abbraccio soffocante del contesto mafioso, spesso volte, non agisce d'impulso, ma attraversa un tormentato travaglio interiore: da un lato, la difficoltà onnipresente a recidere il legame viscerale con il contesto all'interno della quale è cresciuta - un contesto che, pur opprimente, costituisce la matrice affettiva e identitaria della sua esistenza - ; dall'altro, la brama di un anelito riscatto, di un desiderio ardente di offrire ai propri figli e a se stessa un cammino differente.

In tale dissidio si annida il senso autentico della ribellione: non solo come "gesto" esteriore, ma come processo interiore di rottura, rinascita e riconquista della dignità.

A tutto questo, si affianca, ineluttabilmente, la paura: un sentimento paralizzante, capace di annidarsi perfino nell'animo delle più ardite, insinuandosi con forza tale da fiaccarne la determinazione. Essa, silenziosa ma pervasiva, conduce sovente tali donne a indugiare, a retrocedere, a dubitare del cammino intrapreso. Eppure, ciò che spesso sfugge alla loro consapevolezza è che, una volta compiuto il primo passo verso le istituzioni, quel percorso deve essere proseguito con fermezza e continuità, giacché ogni esitazione, ogni cedimento, rischia di tradursi in un epilogo dai contorni tragici.

In molti contesti, ella, da epicentro silente del clan, diviene nuovo ostacolo da combattere e abbattere; un'anomalia intollerabile da parte del clan, che vede venire meno l'ordine monolitico della fedeltà. La sua voce, sino ad allora soffocata, risuona come eco dirompente tra le stanze segrete della consorteria, disturbando l'apparente armonia dell'organizzazione.

In tale metamorfosi, da custode a testimone o collaboratrice, da madre del codice "della malavita" a madre della legalità - ella si fa baluardo, frattura. Non più corpo docile del sistema, ma "traditrice del sangue" del codice non scritto, del ruolo assegnatole. Ed ecco che, inizialmente, è la stessa donna a vivere con profonda turbolenza tale passaggio: l'estraneazione della medesima dal proprio contesto, l'improvviso venir meno della propria

funzione, e l'impossibilità, a partire da quel momento, di essere ancora riconosciuta come parte della famiglia.

La donna si risveglia in una nuova condizione esistenziale: non più madre, moglie o sorella all'interno della liturgia mafiosa, ma anima scissa, corpo disertore, voce che tradisce l'eco delle origini.

Una volta compiuto l'atto di "disobbedienza" - la parola pronunciata - la denuncia formalizzata - la verità confessata - nulla è più come prima. Ella non può più abitare la casa che l'ha generata, diviene corpo estraneo, elemento dissonante, presenza scomoda e perturbante.

La sua "metamorfosi" diviene una colpa ontologica e la punizione non è solo la morte (reale o simbolica), ma la radicale espulsione dalla comunità d'origine. Ma la metamorfosi della donna, in questo contesto, si conclude, inevitabilmente, in una rinascita fisica e morale.

La donna che si affida alla giustizia, almeno idealmente, pur attraversando un tunnel di esclusione, trova nella legalità una nuova possibilità di esistenza. La sua trasformazione non è solo abbandono, ma riappropriazione della soggettività⁵: il suo corpo, un tempo sigillo del patto mafioso, diventa ora tempio di giustizia. L'aspetto emotivo della donna, nel nuovo contesto di vita che segue al distacco dall'ambiente mafioso, si rivela emblematico dell'intero vissuto, condensando in sé il peso di una storia personale intrisa di silenzi, paure e contraddizioni.

Proprio in ragione di tale complessità interiore, la donna che decide di muovere un passo verso la giustizia, inoltrandosi nei meandri del processo penale, viene affiancata da una figura professionale appositamente dedicata al suo sostegno psicologico. La presenza di una figura professionale, edotta del disagio emotivo altrui, risulta imprescindibile in un cammino così impervio ma necessario, affinché il dolore della frattura possa trovare un contenimento umano e istituzionale.

2. La qualificazione giuridica della donna all'interno del processo penale: testimone di giustizia o collaboratrice di giustizia

L'incremento della partecipazione femminile nelle dinamiche di contrasto alla criminalità organizzata sollecita un'approfondita riflessione in ordine alla qualificazione giuridica che la donna assume nell'alveo del processo penale. In particolare, per quanto concerne la suddetta sede, risulta essenziale soffermarsi su due figure processuali spesso accomunate, ma che divergono tanto per presupposti fattuali quanto per implicazioni giuridiche: il collaboratore di giustizia e il testimone di giustizia⁶.

Seppur, allo stato attuale, la distinzione tra le due figure sembri sufficientemente delineata - come desumibile anche dall'analisi etimologica dei rispettivi termini - per lungo tempo, tale differenziazione non è stata colta, risultando entrambe le figure assoggettate a una comune disciplina. Ai fini di un corretto inquadramento, occorre prendere le mosse, ordunque, dalla distinzione concettuale e funzionale tra la definizione di collaborazione e quella di testimonianza.

⁵ N. DALLA CHIESA, *Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore*, Milano, 2013.

⁶ D'AMBROSIO *Testimoni e collaboratori di giustizia*, Milano, 2002.

Seppur il concetto di testimonianza implichi una forma di collaborazione, il testimone, è, per definizione, un soggetto estraneo al processo penale.

In tale ottica, mentre il collaboratore di giustizia è colui che, originariamente coinvolto in un procedimento penale per una determinata tipologia di reati - per lo più di natura associativa o, comunque, connessi alla criminalità organizzata - decide, in un secondo momento, di intraprendere un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria (mosso, talvolta, da finalità utilitaristiche, quali l'accesso a benefici premiali); il testimone di giustizia non ha alcun "ruolo" attivo nel contesto mafioso. Egli, animato da un imperativo etico, decide di riferire all'autorità giudiziaria quanto appreso in ordine a condotte penalmente rilevanti, contribuendo - in tal modo - all'accertamento dei fatti di reato.

Proprio in ragione della sua estraneità al fatto di reato, il testimone di giustizia è definito un soggetto non coinvolto, non indagato, il quale agisce nell'interesse della collettività.

Tale distinzione, fino a qualche anno fa, non trovava pieno riscontro nell'ambito normativo; non tanto sotto il profilo prettamente definitorio delle due qualifiche, quanto sotto il profilo della disciplina applicabile ad ambedue le figure.

Procedendo con ordine, al fine di chiarire le caratteristiche delle due figure e, soprattutto, per poter successivamente calare la riflessione nel contesto specifico della collaborazione⁷ femminile, è opportuno esaminare singolarmente le due figure fin qui brevemente rappresentate.

L'ingresso nell'ordinamento italiano⁸ di una disciplina organica volta alla tutela dei dichiaranti a favore della giustizia risale al 1991, allorquando, al fine di garantire un sistema efficace di protezione per i soggetti esposti a gravi pericoli - in ragione della loro collaborazione con la giustizia⁹ - fu emanato il d.l. n.8 del 15 gennaio 91 (convertito, poi, dalla L. 15 marzo 1991 n.82). Il fulcro di tale intervento normativo consisteva nell'esigenza di salvaguardare l'incolumità di coloro che, con le proprie dichiarazioni, avessero reso possibile l'identificazione dei responsabili di determinati reati o l'acquisizione di elementi probatori rilevanti per la prosecuzione del procedimento penale.

La normativa contemplava, altresì, la possibilità per il collaboratore e il testimone di giustizia, nonché per i rispettivi nuclei familiari, di accedere a uno speciale programma di protezione, la cui concreta gestione venne affidata ad una struttura interforze: il Servizio Centrale di Protezione, organismo incaricato di deliberare l'ammissione al programma speciale e di predisporre, caso per caso, le misure ritenute necessarie.

A distanza di un decennio, con la Legge 13 febbraio 2001 n.45, recante "*Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza*", il legislatore è intervenuto nuovamente al fine di perseguire una duplice finalità: da un lato, razionalizzare e

⁷ V. F. TRIBISONNA, *Sull'attendibilità del pentito quale logico presupposto di una valida chiamata in correità*, in *Processo penale e Giustizia*, 2015, p. 3.

⁸ Per approfondimenti, P. MAGGIO, *L' "avvicinato" è un associato di mafia: le cornici sostanziali e i riflessi processuali*, in *La Corte d'assise*, 2011, pp. 361-378.

⁹ D. IACOBACCI, *Linee guida in tema di dichiarazioni indirette dei collaboratori di giustizia ed in materia di riscontro e di verifica del dichiarato*, in *Archivio della nuova procedura penale*, 2013, 2, pp. 210 -212.

armonizzare l'intera struttura normativa in materia di protezione, dall'altro superare le incongruenze precedentemente emerse sul piano applicativo.

Nello specifico, la legge del 2001 introduce una distinzione netta tra collaboratori¹⁰ e testimoni di giustizia, riconoscendo a questi ultimi un'autonoma figura giuridica e predisponendo per essi specifiche forme di tutela, autonome rispetto a quelle previste per primi.

Entrando nello specifico alveo della disciplina concernente il collaboratore¹¹, tale qualifica viene formalmente riconosciuta a quei soggetti che, pur avendo commesso delitti in passato, hanno deciso di intraprendere un percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria; per tale ragione, taluni si trovano esposti a pericoli gravi e attuali; il pericolo grave ed attuale è strettamente legato alla particolare tipologia di reati in relazione ai quali il soggetto decide di collaborare: reati commessi con finalità terroristiche o eversive dell'ordine costituzionale, reati compresi nel novero dei delitti elencati all'art.51 comma 3 bis, e nell'articolo 371 bis, comma 4 bis, del codice di procedura penale.

A tali ipotesi si aggiungono reati di particolare pregnanza sociale: si pensi ai reati di matrice sessuale pedopornografica di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater e 600 quinquies del Codice penale.¹²

Il collaboratore, differentemente dal testimone di giustizia, sarà sentito come imputato concorrente o come testimone assistito¹³, secondo il tipo di legame che intercorre tra il proprio procedimento e quello nel quale è chiamato a deporre in base alle sue precedenti dichiarazioni.

In tale cornice, il collaboratore è tenuto, entro 180 giorni, a fornire al P.M. tutte le notizie in suo possesso che risultino utili alla ricostruzione dei fatti sui quali è interrogato, alla ricostruzione di ulteriori fatti di maggiore allarme sociale, alla individuazione e alla cattura dei fautori di tali reati, nonché all'individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro dei beni e di ogni altra utilità appartenenti a gruppi criminali, direttamente o indirettamente.

Le dichiarazioni effettuate dal collaboratore confluiscono nel c.d. verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, la cui redazione- secondo l'art.141 bis c.p.p. - costituisce presupposto imprescindibile per l'accesso alle misure di protezione, per la concessione delle attenuanti previste dal Codice penale e dalle disposizioni speciali e per l'ottenimento dei benefici penitenziari.

Il verbale illustrativo, in tale ottica, assume un ruolo fondamentale poiché consente alle parti e al giudice un controllo effettivo sulla coerenza e sulla genuinità delle dichiarazioni, le quali potrebbero mutare nel corso del tempo. Infatti, sovente accade che vi sia una velata forma di discrasia tra dichiarazioni iniziali e dichiarazioni successive; questo può accadere,

¹⁰ V. MUSACCHIO, *Spunti di riflessione sulla protezione dei collaboratori di giustizia nei processi di mafia*, in *Rivista penale*, 2004, 3, pp. 225-226.

¹¹ P. TONINI, C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXIV ed., Milano, 2025, pp. 362-263.

¹² A. FRANCESCHINI, *La valutazione della prova testimoniale: alla ricerca di un prontuario, tra presunzione di attendibilità e presunzione di diffidenza*, in *La leg. pen.*, 2024.

¹³ Ai sensi dell'art. 192 c.p.p. co.3, infatti, le dichiarazioni rese devono essere assoggettate al c.d. "riscontro estrinseco", devono, cioè, essere corroborate da ulteriori elementi di prova volti a dimostrarne la valenza probatoria.

ad esempio, nel caso in cui il collaboratore subisca minacce o perturbazioni fisiche/psicologiche che lo portano a ritrattare i contenuti precedentemente resi.

Per tale ragione, il verbale viene inserito in un apposito fascicolo che trova sede presso l'ufficio del pubblico ministero. Tale atto, come è facile desumere, è finalizzato alla cristallizzazione della memoria originaria del dichiarante, con conseguente inammissibilità di apporti successivi particolarmente scostanti da quanto già dichiarato.

In tale senso, la disciplina prevista dal d.l. 8 del 91 impone al collaboratore sia l'obbligo di rendere ogni informazione utile alla ricostruzione dei fatti, sia quello di sottoscrivere un'attestazione dalla quale risulti che egli non è a conoscenza di ulteriori elementi di rilievo processuale. Come anticipato, le dichiarazioni che il collaboratore rende rappresentano i presupposti per far sì che quest'ultimo ricada in una condizione "speciale", alla quale sussegue l'applicazione di speciali misure di protezione.

Il contenuto delle particolari misure di protezione spesso consiste in una vasta gamma di interventi, tra i quali emergono: accorgimenti tecnici per la sicurezza, iniziative finalizzate al reinserimento sociale del collaboratore, modalità particolari di custodia, misure volte a tutelare gli spostamenti del soggetto.

Quando vi siano particolari condizioni, inoltre, è possibile applicare uno speciale programma di protezione conforme alla situazione concreta del collaboratore. Tale programma può comprendere: il trasferimento in località protette per i soggetti non detenuti, la tenuta riservata della documentazione, misure di assistenza personale ed economica, l'eventuale cambiamento dei dati identificativi del soggetto. Non solo, il collaboratore percepisce anche un sostentamento economico idoneo alla sua condizione. Si pensi, ad esempio, alla sistemazione abitativa, all'assistenza sanitaria, alle spese per eventuali spostamenti, al patrocinio legale e all'eventuale assegno di mantenimento nei casi in cui la sua condizione non gli permetta di svolgere alcuna attività lavorativa.

Pare alquanto fisiologico che, venendo meno "la condizione di collaboratore di giustizia", vengano meno le misure speciali a quest'ultimo applicate. Proprio in ragione di tale possibilità, le misure possono essere soggette ad un'eventuale revisione, revoca o modifica; ogni modifica è valutata in base alla persistenza e alla gravità del pericolo, all'idoneità dei mezzi adottati e alla condotta del soggetto protetto.

Non è detto che chi inizi un percorso di tal tipo continui a volerlo proseguire. A tal proposito, la violazione degli impegni assunti o la commissione di reati indicativi di un riavvicinamento al circuito criminale comportano la revoca delle misure. Chi decide di intraprendere questo percorso corre molteplici rischi che, però, vengono "compensati" dall'applicazione di benefici penali riconosciuti al collaboratore di giustizia.

In tale contesto, il comma 3 dell'art. 416 bis c.p. introduce, per i soggetti che abbiamo manifestato un allentamento dall'associazione mafiosa e abbiano prestato collaborazione, l'applicazione di una circostanza attenuante speciale ad effetto speciale, la quale si traduce non solo in una sensibile riduzione della pena, ma anche nella neutralizzazione dell'aggravante prevista nei primi due commi dello stesso articolo. La giurisprudenza di

legittimità ha precisato che il beneficio¹⁴ in questione non può essere riconosciuto sulla base di un contributo dichiarativo in un contesto probatorio già definito, ma richiede una condotta dissociativa e attiva, finalizzata a prevenire ulteriori delitti e volta a fornire un apporto concreto alle indagini.

In termini di premialità penitenziaria, l'art. 16 *nonies* del d.l. 8 del 91 stabilisce che nei confronti dei soggetti condannati per reati con finalità di terrorismo, eversione o altri gravi delitti, che abbiano prestato collaborazione dopo a condanna, possano essere concessi, in deroga alle vigenti disposizioni, i benefici quali la liberazione condizionale i permessi premio e la detenzione domiciliare, tenuto conto dell'importanza della collaborazione¹⁵.

Nel contesto della complessa lotta alla criminalità organizzata, le due figure in oggetto si ergono a veri e propri spiragli di luce, soprattutto nei casi in cui appare difficile ricostruire con sufficiente chiarezza e completezza il quadro fattuale di base.

Esse si rivelano, pertanto, risorse di straordinaria importanza tanto per le figure istituzionali coinvolte nel circuito processuale, quanto per l'intera collettività, in quanto assumono un ruolo di prima linea nell'azione di contrasto a un fenomeno criminale che mina le fondamenta dello Stato di diritto e incide trasversalmente sull'intera collettività.

3. La disciplina normativa del testimone di giustizia: la legge 11 gennaio 2018

In data 21 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge n. 6 intitolata "*Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*"¹⁶.

L'iter che ha portato all'enucleazione della suddetta legge appare abbastanza complesso e non esente da considerazioni farraginose; tale percorso, però, si è rivelato fondamentale poiché ha finalmente garantito una disciplina autonoma e specifica da dedicare ai testimoni di giustizia. Nello specifico, volendo addentrarsi nei meandri della normativa in esame, l'art.2 della legge n.6 del 2018 offre una definizione chiara e specifica del testimone di giustizia, delineando una serie di presupposti prodromici all'assunzione di tale qualifica.

L'art. 2 della legge 6/2018¹⁷ prevede, infatti, che rientrino nella categoria coloro i quali, nell'ambito di un procedimento penale, rendano dichiarazioni di fondata attendibilità¹⁸ intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio, nonché coloro che assumono, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle dichiarazioni¹⁹, la qualità di persona offesa del reato o di persona informata sui fatti. Balza subito agli occhi il requisito della "fondata attendibilità

¹⁴ G. DODARO, *L'onere di collaborazione con la giustizia per l'accesso ai permessi premio ex.art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla costituzione*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2020, 1, pp. 259 e ss.

¹⁵ G. ROMANO, *Collaboratori di giustizia e benefici penitenziari*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2003, 1, p. 247.

¹⁶ L. SORIANO., *La protezione dei figli minori collaboratori e testimoni di giustizia*, in *Minorigiustizia*, 2008, 4, p. 145.

¹⁷ N. RUSSO., *La legge sui testimoni di giustizia: non più figli di un dio minore*, in *Processo Penale e Giustizia*, 2019, p. 1.

¹⁸ Per approfondimenti v. G. UBERTIS. *La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giustizia sovranazionale*, in *Cass. pen.*, 2009, 10, p. 4058 e ss.

¹⁹ D. PANETTA., *Verso una nuova legge sui testimoni di giustizia. Tra antichi pregiudizi e rinnovate prospettive di riforma*, in *Rivista di polizia*, 2017, 9/10, p. 1022 e ss.

intrinseca delle dichiarazioni". Locuzione che permette di poter effettuare un distinguo con l'acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, le quali devono essere necessariamente corroborate.

Ciò risulta coerente con la differente natura delle due figure, poiché il collaboratore non è soggetto estraneo al procedimento, differentemente dal testimone.

Ma un'osservazione oculata e un'analisi sistematica della legge in esame, permette di captare anche l'importanza della precisazione fatta dal legislatore.

L'attendibilità del testimone deve risultare fondata.

L'attendibilità della dichiarazione è fondata quando, sulla base di una valutazione effettuata dal giudice, la dichiarazione risulti "validata".

La validazione presuppone una valutazione che abbia come esito la coerenza logica, la genuinità e la spontaneità dell'apporto dichiarativo.

L'art.2 della L. 6/2018, proprio perché circoscrive il perimetro applicativo della legge in esame, indica quei requisiti che devono sussistere in capo ad un determinato soggetto affinché quest'ultimo possa essere considerato testimone di giustizia.

Non risulta sufficiente che il soggetto considerato (vittima o meno) abbia reso delle dichiarazioni dalla fondata attendibilità intrinseca²⁰, ma occorre che a seguito delle suddette dichiarazioni, il soggetto si trovi in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo rispetto alla quale risulti inadeguata l'applicazione di una delle misure ordinariamente previste e adottabili dall'autorità di pubblica sicurezza.

Ci si è chiesti se le condizioni sopra esaminate debbano sussistere tutte contestualmente o in una prospettazione alternativa.

In un primo momento, si è optato per la presenza contestuale di tutti i requisiti sopra enunciati; in un secondo momento, essendo complessa la presenza contestuale di tutti i requisiti di cui sopra, si è optato per una maggiore flessibilità ²¹applicativa, garantendo l'applicazione della suddetta legge anche nei casi in cui la contestualità dei requisiti manchi. Invero, seppur sembri superato l'avverbio "cumulativamente", alla fine risulta velatamente onnipresente poiché ai fini della applicazione della disciplina in esame, i requisiti sono sostanzialmente richiesti. Sempre nella medesima ottica, l'art. 2 enuclea anche quei requisiti in negativo, cioè quei requisiti che non devono sussistere affinché si possa applicare la disciplina in esame.

In primo luogo, il soggetto non deve essere stato condannato per reati non colposi connessi a quelli per i quali si procede. In secondo luogo, il soggetto non deve aver rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui dichiara.

Con quest'ultima precisazione si fa riferimento a tutti quei casi in cui il futuro soggetto sia venuto in contatto, ad esempio, con la consorteria mafiosa al fine di averne vantaggi personali. In questo caso, la qualifica di testimone non è riconosciuta.

²⁰ Cfr., S. FELICIONI, *In vigore le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia*, in *Dir. pen. cont.*, 2018.

²¹ R. FONTI, M. MONTAGNA, *Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia*, Cedam, 2018, pp. 429-465.

Deroga a quanto su qui esposto, il caso in cui il soggetto ha tenuto comportamenti o rapporti determinati dalla condizione di assoggettamento nei confronti di singoli o di gruppi criminali interessati dalle dichiarazioni o se ha rapporti di parentela o affinità con gli indagati o imputati coinvolti. Inoltre, il dichiarante non deve essere gravato da misure di prevenzione previste dal codice antimafia.

In realtà, quest'ultima osservazione è stata reinterpretata dalla dottrina più recente, la quale ha sostenuto non applicabile la disciplina in esame sulla base di una qualifica soggettiva - pericolosità sociale- più che sulla base di un'applicazione di una misura di prevenzione. Non a caso, il legislatore del 2018 ha inteso proteggere e, quindi, ammettere al programma, anche quei soggetti che per ragioni familiari o ambientali avrebbero maggiori difficoltà a rivelare il proprio stato di subordinazione, ma che, ciò nonostante, sono disposti a testimoniare; ciò, però, sempre alla condizione primaria di non essere stati coinvolti nella commissione dei delitti.

Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo particolari eccezioni, le misure di protezione previste dal Capo II della legge n.6 del 2018. Tali misure trovano, tra l'altro, applicazione anche per una particolare tipologia di soggetti, i c.d. "altri protetti", i quali fuori escono dall'alveo familiare dei protetti. Per quanto concerne le specifiche tipologie di misure, queste possono consistere in misure di tutela, di sostegno economico, di reinserimento sociale e lavorativo. Più nello specifico, e in base alla gravità del contesto in cui si trova il soggetto, sono garantite la predisposizione di misure di vigilanza, la predisposizione di accorgimenti informatici e tecnici per le abitazioni, l'adozione di misure necessarie per gli spostamenti, l'eventuale cambiamento delle generalità identificative, nonché misure di sostentamento economico. Ed ecco che in tale contesto, astraendo da una disciplina apparentemente asettica, non si può discorrere di 'ndrangheta senza rimembrare quanto sia importante il dissenso femminile in un contesto così forte.

La narrazione si dipana attraverso le vicende di numerose donne che, con coraggio, hanno intrapreso un cammino impervio nel nome della giustizia.

Donne differenti per origine, temperamento, esperienze vissute, ma accomunate da una scelta esistenziale di rottura e di speranza: talune nella veste di collaboratrici di giustizia, altre in quella di testimone di giustizia. Ciascuna di esse reca con sé il peso del proprio passato, un vissuto segnato da violenza, soprusi, silenzi imposti e compromissioni forzate.

4. La forza del dissenso femminile come valore probatorio.

Nel cuore del processo, laddove il diritto cerca di farsi verità e la prova assume il ruolo di mezzo privilegiato tra fatto storico e rappresentazione giuridica, si colloca, oggi una voce gravida di senso: quella della donna che dissente.

Il dissenso femminile, soprattutto quando si manifesta all'interno delle consorterie mafiose, non è mai un atto singolare.

È, piuttosto, un gesto ontologicamente carico, una frattura simbolica²² ed effettiva che si traduce in una inevitabile discontinuità epistemologica che sfida il dominio maschile in un ambito ben preciso: quello mafioso. Quando una donna, figlia di una cultura omertosa,

²² P. MAGGIO, G. FIUME, *Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo*, Roma, 2022.

decide di parlare²³ e, ancor più, parlare contro, quel gesto assume un valore probatorio che trascende la mera informazione dichiarativa.

Il dissenso femminile diviene esso stesso fatto giuridico, non tanto per ciò che rileva in termini di dati, quanto per il suo intrinseco potere di verità. Esso è un evento esistenziale che rompe un ordine precostituito, una sottrazione all'egemonia del potere. La donna che collabora con la giustizia è essa stessa prova vivente che l'ordine del silenzio può essere infranto. Riprendendo Virginia Woolf, diviene essenziale, per ogni donna, la necessità di avere uno spazio fisico, simbolico entro cui poter generare pensiero, parola, narrazione, un luogo tutto per sé che si traduca in luogo di autonomia cognitiva, di dissenso riflessivo, di verità non subordinata. Analogamente, nella dimensione processuale, alla donna che rompe il patto del silenzio deve essere riconosciuta una stanza epistemica tutta per sé, un luogo giuridico in cui la sua voce non sia assoggettata a griglie di sospetto, ma ascoltata nella sua autenticità. La Woolf osservava come la donna fosse stata per secoli oggetto della narrazione altrui, priva di strumenti materiali e culturali per scrivere sé stessa.

Il processo penale, spesso, replica tale logica: la donna testimone o collaboratrice viene ascoltata sì, ma sempre entro paradigmi ermeneutici elaborati altrove, da altri.

È tempo di infrangere tale schema.

Il dissenso lungi dall'essere una fragilità da sorvegliare, va compreso come atto epistemico di primo rango. Né si potrà negare che la parola femminile, specie quando si opponga alla logica della violenza maschile, comporti un rischio; è proprio in tale rischio che risiede il suo valore: è nel rischio che vi è l'essenza del testimoniare.

In questo scenario, la figura della collaboratrice è emblematica: ella abbandona il noto per l'ignoto, il vincolo per la libertà. È la donna che, rifiutando di ripetere ciò che le è stato insegnato, comincia a scrivere la propria storia iniziando ad essere "nient'altro che sé stessa"²⁴ - in un nuovo luogo- fisico e simbolico- che diviene, in tale prospettiva, il luogo dell'autonomia cognitiva e del dissenso riflessivo.

Nella dimensione processuale, alla donna che rompe il silenzio deve essere riconosciuta una "stanza epistemica" tutta per sé, un luogo giuridico in cui la sua voce non sia assoggettata alle logiche del sospetto preconfezionato. La donna, in quest'ottica, rifiutando di ripetere ciò che le è stato insegnato, comincia finalmente a scrivere la propria storia: con tanto coraggio, una penna in mano e una stanza tutta per sé.

Nessuna lotta alla mafia²⁵ potrà dirsi compiuta senza il sostegno di una cultura che valorizzi e protegga il dissenso femminile, riconoscendo alle collaboratrici di giustizia non solo la qualifica di "testimone privilegiato", ma di autentiche protagoniste di una lotta civile, rumorosa e tenace. A "Rosa", a chi non ha potuto sopportarne il peso, a chi ha avuto la forza di attraversare il dolore e a chi, nel segreto del proprio cuore, custodisce ancora oggi il coraggio di offrire a sé stessa e ai propri figli il dono di una vita nuova e libera.

²³ M. MANZINI, *Il coraggio di Rosa*, Rubbettino, 2024.

²⁴ V. WOOLF, *Una stanza tutta per sé. (A room of one's own, 1928)*; traduzione di L. Bacchi Wilcock, J. R. Wilcock, ed. III, Milano, 2013, p.22. Un profetico parallelismo tra due contesti apparentemente lontani, ma, allo stesso tempo, perfettamente comunicanti. Virginia Woolf, in molteplici dei suoi romanzi, esalta "l'io" della donna che diviene un "io collettivo" al femminile.

²⁵ P. MAGGIO, G. FIUME, *Non solo per amore. In memoria di Francesca Morvillo*, Roma, 2022.